

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Fra le Associazioni dei Consumatori:

e

WIND Telecomunicazioni S.p.A.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. WIND Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito anche "WIND") e le Associazioni dei Consumatori iscritte al CNCU (di seguito "ASSOCIAZIONI") firmatarie del presente protocollo di intesa definiscono, di comune accordo, la procedura di Conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, che potranno insorgere tra l'WIND e gli Utenti, come individuati nella Delibera 182/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "AGCom").
2. La procedura scelta applica il modello della "Conciliazione Paritetica", nel rispetto della citata Delibera 182/02/CONS e successive modifiche, in conformità ai principi sanciti dalla Raccomandazione 257/98/CE – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L n. 115 del 17/4/1998 - e dalla Raccomandazione 2001/310/CE - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea L n. 109 del 19/4/2001, al Codice delle Comunicazioni Elettroniche D. Lgs. 259/2003 del 1 Agosto 2003, al Codice del Consumo, D. Lgs. 206/2005 del 6 Settembre 2005.
3. Il presente regolamento viene, altresì, redatto seguendo le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni della Commissione Europea 30 Marzo 1998 e 4 Aprile 2001, che enunciano i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, quali:
 - a. indipendenza
 - b. trasparenza
 - c. contraddittorio
 - d. efficacia
 - e. legalità
 - f. libertà
 - g. rappresentanza
 - h. imparzialità
 - i. efficacia
 - j. equità
4. La controversia in sede conciliativa viene decisa secondo equità nelle ipotesi previste di:
 - a. ritardo attivazione servizio dati;
 - b. ritardo attivazione servizi fonia;
 - c. ritardo disattivazione servizi dati;
 - d. ritardo disattivazione servizi fonia;

- e. disconoscimento servizi dati;
- f. disconoscimento servizi fonia;
- g. problemi tecnici;
- h. contestazione traffico;
- i. fatturazione;
- j. informazioni errate;
- k. mancato/errato inserimento in elenco;
- l. problemi amministrativi;
- m. problemi con MNP (Mobile Number Portability);
- n. mancato indennizzo
- o. altro

L'eventuale rimborso, che potrà essere corrisposto, sarà deciso in via equitativa tra i due Conciliatori.

5. Le parti stabiliscono di applicare il seguente Regolamento di Conciliazione in fase sperimentale per sei mesi a partire dal 13 novembre 2006 con validità per tutto il territorio nazionale. In via sperimentale inizialmente saranno operative due sole sedi: Roma, per l'area del Centro - Sud, e Milano per il Nord - Est e Nord - Ovest.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 1 - Commissione di Conciliazione

1. Presso le sedi regionali di Milano e Roma di WIND, viene istituita una Commissione di Conciliazione, che presiede a tutta l'attività prevista e disciplinata dal presente Regolamento. La Commissione di Conciliazione è formata da un rappresentante di WIND e da un rappresentante di una fra le ASSOCIAZIONI firmatarie del presente Regolamento, designato dal Cliente, ovvero, in assenza di sua indicazione, designato secondo un criterio turnario tra i rappresentanti delle Associazioni firmatarie del presente Regolamento.
2. Le sedi regionali indicate da WIND forniranno alla Commissione il supporto logistico, organizzativo e di segreteria per lo svolgimento delle attività disciplinate nel presente Regolamento.
3. La procedura di Conciliazione è gratuita. Le spese di Segreteria e le spese relative al funzionamento delle Commissioni sono interamente a carico di WIND.
Ai componenti delle Commissioni di Conciliazione non è dovuto alcun compenso, da parte degli Utenti e di WIND.

Art. 2 - Ufficio di Conciliazione

1. Presso le sedi di WIND di Roma e Milano è istituito un Ufficio di Conciliazione, al quale fanno capo le attività disciplinate nel presente Regolamento.
2. L'Ufficio di Conciliazione è dotato di una Segreteria che fornisce, ai Conciliatori ed alle parti, il necessario supporto organizzativo nello svolgimento delle rispettive funzioni ed attività.
3. Alla Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione è destinato personale di WIND che

opera in raccordo con i Conciliatori e che ha l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite nel corso della procedura, secondo quanto disposto dal Testo Unico sulla Privacy, D. Lgs. n. 196/2003

4. Il presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico, unitamente alla Carta dei Servizi, per via telematica sul sito Internet www.wind.it area "consumatori", presso le suddette sedi WIND, presso le sedi delle ASSOCIAZIONI firmatarie del presente accordo e sui loro siti internet.
5. Presso gli Uffici di Conciliazione è disponibile l'elenco dei Conciliatori, che viene redatto sulla base delle segnalazioni comunicate, per quanto rispettivamente di competenza, da WIND e dalle ASSOCIAZIONI e sono, altresì, fornite informazioni relativamente al funzionamento della Procedura, ai tipi di controversie che possono essere trattate, alle disposizioni che regolano l'avvio e lo svolgimento della procedura stessa, ai risultati pratici e all'efficacia giuridica delle soluzioni adottate.
6. I Conciliatori per essere iscritti nell'elenco devono aver frequentato un apposito corso di formazione.
7. Gli Uffici di Conciliazione di Roma e Milano saranno coordinati da una persona di WIND denominata "Coordinatore delle Segreterie di Conciliazione".

Art. 3 - Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione

1. Presso l'Ufficio di Conciliazione è istituito a cura della Segreteria un archivio, a disposizione delle parti, che raccoglie le richieste di Conciliazione ed i verbali delle procedure istituite dinanzi all'Ufficio.
2. La Segreteria dell'Ufficio di Conciliazione:
 - Riceve le domande necessarie per attivare la procedura di Conciliazione e

- le protocolla;
- Cura l'elenco dei Conciliatori e trasmette ai Conciliatori individuati, sulla base delle domande di Conciliazione, la relativa documentazione;
 - Predispone l'avviso della convocazione e lo trasmette alle parti. In tale avviso sono specificatamente indicati:
 - a. la data e il protocollo di iscrizione della domanda di Conciliazione;
 - b. la data e il luogo fissato per la riunione dinanzi alla Commissione paritetica di Conciliazione;
 - c. l'oggetto della procedura;
 - d. l'Ufficio addetto alla ricezione degli atti;
 - e. il nominativo dei Conciliatori componenti la Commissione paritetica.
 - Tiene copia dei Verbali di Conciliazione che provvede a consegnare alle parti alla conclusione della procedura.

Art. 4 – Accesso alla procedura di Conciliazione

1. Il Cliente può avere accesso senza alcun onere alla procedura di Conciliazione ogni volta che, presentato un reclamo (tramite fax, servizio clienti, raccomandata a/r o attraverso il sito istituzionale www.wind.it area “consumatori”, oppure tramite una delle ASSOCIAZIONI, firmataria del presente accordo) abbia ricevuto da parte di WIND una risposta ritenuta insoddisfacente, ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta, entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi di WIND e contemplati nelle condizioni generali previste dal contratto in questione. La gratuità della procedura non pregiudica la possibilità, da parte delle ASSOCIAZIONI, di richiedere, in piena autonomia, una quota d'iscrizione all'Utente.
2. La domanda di Conciliazione deve essere inviata entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo, ovvero, in caso di mancata risposta entro i termini previsti dalla Carta dei Servizi al punto 3.2, entro ulteriori trenta giorni lavorativi.
3. l'Utente ha la facoltà di avviare la Procedura di Conciliazione presentando domanda tramite le ASSOCIAZIONI aderenti ovvero direttamente presso gli Uffici di Conciliazione designati. In ogni caso alla Commissione di Conciliazione partecipa il

rappresentante di una delle ASSOCIAZIONI, incluse nell'elenco allegato, scelto dal Cliente o, in assenza di indicazione, assegnato con il criterio turnario.

4. La domanda di Conciliazione deve essere presentata dall'Utente o da un suo delegato munito dei poteri necessari, o comunque dagli accertati aventi diritto.

Art. 5 - Procedimento di Conciliazione

1. La Procedura di Conciliazione si intende instaurata all'atto in cui all'Ufficio di Conciliazione di WIND competente per territorio (Roma per richieste di clienti residenti nel Centro Sud e Milano per il Nord Est e Nord Ovest) perviene la Domanda di Conciliazione. Tale domanda dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al presente Regolamento, reperibile presso i suddetti Uffici di WIND, per via telematica sul sito istituzionale www.wind.it area "consumatori", presso le sedi delle ASSOCIAZIONI aderenti al presente accordo oppure sui loro siti Internet.
2. Nella fase sperimentale la Commissione territorialmente competente è quella più prossima alla residenza del Cliente tra le due indicate.
3. L'Ufficio di Conciliazione territorialmente competente iscrive ogni domanda di Conciliazione su un apposito registro dei procedimenti di Conciliazione, attribuendo ad essa un numero progressivo.
4. La Commissione è tenuta ad iniziare il tentativo di Conciliazione della controversia entro 30 giorni dal ricevimento della Domanda di Conciliazione. A tal fine la Commissione si riunisce tenendo conto del numero dei casi presentati e secondo la disponibilità dei suoi membri. L'Ufficio di Conciliazione provvede a contattare anche telefonicamente, 5 giorni lavorativi prima della data utile, l'Associazione, che a sua volta informerà l'Utente, della data in cui è prevista la riunione della Commissione avente ad oggetto la discussione della controversia.
5. Dopo la presentazione della domanda di Conciliazione il componente della Commissione che rappresenta il Cliente ha accesso, nei limiti di legge, alla

documentazione relativa al caso prospettato. La documentazione ed i dati dovranno essere trattati come informazioni riservate.

6. Le riunioni della Commissione di Conciliazione non sono pubbliche e le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate. L'Utente ha facoltà di illustrare le sue ragioni alla Commissione, tramite il Conciliatore dell'Associazione che lo rappresenta o mantenendo la facoltà di essere presente in conciliazione.
7. Nell'esperire il tentativo di Conciliazione i componenti della Commissione rappresentano, rispettivamente, WIND e l'Utente. Acquisito il consenso del rappresentante dell'Utente entro cinque giorni lavorativi sull'ipotesi di Conciliazione raggiunta, il procedimento si conclude con la sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione del verbale di Conciliazione. L'accordo è immediatamente vincolante tra le parti dal momento della effettiva accettazione e le stesse parti riconoscono nel contenuto della Conciliazione l'espressione della loro concorde volontà contrattuale.
8. In caso di esito negativo del tentativo di Conciliazione, i componenti della Commissione ne danno atto sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo.
9. Nel caso di mancata presentazione del rappresentante delle ASSOCIAZIONI designato, senza giustificato motivo e decorsi quindici giorni dalla predisposizione del fascicolo da parte dell'Ufficio di Conciliazione, quest'ultimo provvede ad informare l'Associazione e l'Utente al fine di formalizzare un nuovo mandato ad altro Conciliatore inserito nell'apposito elenco dei Conciliatori. In ogni caso il Conciliatore deve aver partecipato ad uno specifico corso di formazione per Conciliatori, organizzato congiuntamente da WIND e dalle ASSOCIAZIONI.
10. Il termine per l'esperimento della procedura di conciliazione è fissato in 30 giorni. Sino a quando è conclusa la Procedura di Conciliazione sono sospesi i termini di decadenza contrattuale e WIND si astiene da atti di autotutela.

11. Nel caso di reclami particolarmente complessi, la cui gestione implichi l'intervento di un altro Operatore, è prevista una proroga una tantum di al massimo 30 giorni.

Roma, 13 novembre 2006

WIND Telecomunicazioni S.p.A

Associazioni dei Consumatori

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEP

ASSOUTENTI

CASA DEL CONSUMATORE

CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI

CITTADINANZATTIVA

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI

LEGA CONSUMATORI

MOVIMENTO CONSUMATORI

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

